

BVGer D-5653/2013 vom 28. März 2014

Bundesverwaltungsgericht, 2014-03-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-5653_2013

FR: TAF D-5653/2013 du 28 mars 2014

IT: TAF D-5653/2013 del 28 marzo 2014

Regeste

Domanda d'asilo presentata all'estero e autorizzazione d'entrata

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); i medesimi sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono altresì soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, pag. 798; Pierre Moor, *Droit administratif*, vol. II, 3^a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

E. 3

La legge federale del 28 settembre 2012 ha introdotto alcune modifiche urgenti alla legge sull'asilo (cfr. Modifiche urgenti del 29 settembre 2012 alla legge sull'asilo; cfr. RU 2012 5359; FF 2010 3889) entrate in vigore il 29 settembre 2012 con effetto sino al 28 settembre 2015. Fra le modifiche figura la soppressione della possibilità di depositare una domanda d'asilo presso una rappresentanza svizzera all'estero. Giusta la relativa disposizione transitoria, le domande d'asilo depositate all'estero prima dell'entrata in vigore della modifica della LAsi sono rette dagli articoli 12, 19, 20, 41 cpv. 2, 52 e 68 LAsi nel tenore previgente. Il presente ricorso viene quindi trattato secondo le disposizioni applicabili del diritto previgente e l'invalsa giurisprudenza sviluppata sul tema.

E. 4.1

Conviene anzitutto esaminare la ricevibilità della domanda d'asilo dall'estero presentata il 16 aprile 2012 all'UFM, per il tramite del signor C._____.

E. 4.2

L'avvio di una procedura d'asilo all'estero da parte di una persona capace di discernimento (maggioranne o minorenne) ha carattere strettamente personale, quindi indelegabile (cfr. DTAF 2011/39 consid. 4.3.2). In altre parole, è necessario che la domanda di protezione personale emerga chiaramente dagli atti procedurali e che il richiedente si manifesti personalmente all'autorità svizzera.

E. 4.3

Ritenuti gli scritti del 13 gennaio 2012 (atto B1/10) e 15 febbraio 2013 (atto B9/7), tramite i quali la qui ricorrente si è personalmente manifestata di fronte all'autorità competente, i succitati criteri sono da considerarsi ossequiati. Nella fattispecie, in virtù di quanto precede, a giusto titolo l'UFM ha ammesso la ricevibilità della domanda d'asilo dall'estero presentata dal signor C._____.

E. 5.1

Preliminarmente, giusta l'art. 19 cpv. 1 LAsi (in vigore prima delle modifiche), se un richiedente deposita una domanda d'asilo all'estero, quest'ultima deve essere depositata presso una rappresentanza svizzera la quale trasmette tale domanda all'UFM corredata da un rapporto (art. 20 cpv. 1 LAsi in vigore prima delle modifiche). L'Ufficio autorizza il richiedente ad entrare in Svizzera per chiarire i fatti se non si può ragionevolmente pretendere che questi rimanga nel paese di domicilio o di soggiorno o che si rechi in un altro paese (art. 20 cpv. 2 LAsi, in vigore prima delle modifiche). In ossequio all'art. 10 cpv. 1 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), la rappresentanza svizzera all'estero procede di norma ad un interrogatorio del richiedente l'asilo. Se l'interrogatorio non è possibile, il richiedente l'asilo è invitato a indicare per scritto i motivi d'asilo (art. 10 cpv. 2 OAsi 1). La rappresentanza svizzera trasmette all'UFM il verbale dell'interrogatorio o la domanda d'asilo scritta, come anche altri documenti pertinenti e un rapporto completo contenente la sua valutazione della domanda d'asilo (art. 10 cpv. 3 OAsi 1).

E. 5.2

Nel caso concreto l'UFM ha informato i ricorrenti che la rappresentanza svizzera ad Addis Abeba (Etiopia) non sarebbe stata in grado di procedere alla loro audizione per mancanza di capacità, sicurezza e infrastruttura. Segnatamente, in ragione dell'importante aumento delle domande d'asilo dall'estero, l'Ambasciata non sarebbe più in grado di procedere alle audizioni poiché il personale sarebbe limitato, la sicurezza non potrebbe essere garantita e i locali non sarebbero sufficienti (cfr. atto B7/4, pag. 2; nonché lettera dell'Ambasciata svizzera ad Addis Abeba del 17 maggio 2010 allegata all'atto B7/4). Nel ricorso gli insorgenti mettono in dubbio tale giustificazione rilevando in particolare che l'autorità inferiore si sarebbe basata su informazioni risalenti al 2010 le quali, anche in ragione del recente cambiamento legislativo, potrebbero non essere più attuali. A sostegno delle loro argomentazioni citano la sentenza del Tribunale E-5332/2012 del 6 maggio 2013, in cui il Tribunale aveva annullato la decisione dell'UFM poiché l'accertamento dei fatti risultava incompleto ed inesatto. Tuttavia nel caso di specie la situazione è diversa da quella descritta

nella sentenza del Tribunale E-5332/2012 del 6 maggio 2013. In quel caso infatti, l'UFM non aveva nemmeno esaminato la possibilità da parte della rappresentanza svizzera all'estero di procedere ad un'audizione del richiedente, mentre che nel caso in disamina, l'autorità inferiore, anche se basandosi su delle informazioni risalenti al 2010, ha valutato la possibilità di effettuare un'audizione dei richiedenti all'Ambasciata di Addis Abeba.

E. 5.3

Sebbene la rappresentanza svizzera in Etiopia non abbia proceduto all'audizione diretta dei richiedenti l'asilo e sebbene gli stessi non abbiano potuto esprimersi direttamente sulle incongruenze concernenti il Kenya rilevate dall'autorità inferiore unicamente nella decisione querelata, questi ultimi hanno comunque potuto far valere i propri motivi d'asilo rispettivamente negli scritti del 16 aprile 2012 (atto B1/10), dell'8 feb-braio 2012 (atto B8/11) e del 15 febbraio 2012 (atto B9/7). Inoltre, i ricorrenti hanno avuto la possibilità di esprimersi sull'eventuale pronuncia di una decisione negativa nei loro confronti (atto B8/11 e B9/7). Il diritto di essere sentito è stato pertanto rispettato e l'autorità inferiore ha potuto pronunciarsi sulla base di un dossier completo. Pertanto, l'istruzione è stata condotta in ossequio ai crismi legali e giurisprudenziali (cfr. DTAF 2007/30 consid. 5.4-5.7).

E. 6.1

Se il richiedente non rende verosimili delle persecuzioni (art. 3 e 7 LAsi) o se può essere ragionevole preteso che il richiedente si adoperi per essere accolto in un altro paese (art. 52 cpv. 2 LAsi, in vigore prima delle modifiche), l'UFM è legittimato a rendere una decisione materiale negativa (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 21 consid. 2a pag.136, GICRA 2004 n. 20 consid. 3a pag. 130, GICRA 1997 n. 15 consid. 2b pag. 129 s.).

E. 6.1.1

Le condizioni che permettono l'ottenimento di un'autorizzazione d'entrata devono essere definite in maniera restrittiva, per questo motivo l'autorità giudicante dispone di un margine di apprezzamento esteso. Oltre all'esistenza di un'esposizione a serio pericolo ai sensi dell'art. 3 LAsi, l'autorità prende in considerazione altri elementi, segnatamente l'esistenza di relazioni particolari con la Svizzera o con un altro paese, la garanzia di protezione di uno Stato terzo, la possibilità pratica e l'oggettiva esigibilità dell'ammissione in un altro paese. In altri termini, la possibilità e l'esigibilità di ricercare una protezione al di fuori dalla Svizzera, così come le future possibilità di integrazione ed assimilazione. Ciò che è decisivo, per la concessione di un'autorizzazione d'entrata, è il bisogno di protezione delle persone interessate. Pertanto, è necessario appurare l'esistenza di un pericolo verosimile ai sensi dell'art. 3 LAsi e verificare se si possa ragionevolmente esigere dall'interessato che durante l'esame della sua domanda prosegua il soggiorno nel paese d'origine o che si rechi in un paese che lo possa accogliere, più vicino di quanto sia la Svizzera (cfr. DTAF 2011/10 consid. 3.3, pag. 126).

E. 6.1.2

La circostanza per cui il richiedente l'asilo dall'estero soggiorni in uno Stato terzo, non implica necessariamente che egli debba adoperarsi al fine di ottenere l'ammissione in detto Stato. Anche in siffatta evenienza, occorrerà esaminare gli elementi suscettibili di fare apparire siccome esigibile la sua ammissione in tale Stato (o in un altro Stato) e confrontarli con gli eventuali vincoli particolari con la Svizzera. Se vi sono degli indizi di una messa in pericolo attuale del richiedente l'asilo nel suo paese d'origine e non vi è la possibilità

effettiva di una domanda di protezione in un altro paese, è accordata l'autorizzazione d'entrata in Svizzera (cfr. DTAF 2011/10 consid. 5.1, GICRA 2005 n. 19 consid. 4.3 pag. 174 s., GICRA 2004 n. 21 consid. 2b pag. 137 e consid. 4 pag. 138 segg., GICRA 2004 n. 20 consid. 3b pag. 130 s., GICRA 1997 n. 15 consid. 2f pag. 131 s.). I vincoli particolari con la Svizzera insiti nell'art. 52 cpv. 2 LAsi non sono identici ai presupposti dell'asilo accordato a famiglie di cui all'art. 51 LAsi (cfr. GICRA 2004 n. 21 consid. 4b.aa pag. 140).

E. 6.2

Nella fattispecie, la ricorrente indica quali motivi di persecuzione nel proprio paese d'origine dei problemi con gli Al Shabaab, segnatamente l'obbligo di contrarre matrimonio con un membro del gruppo. Prima di stabilire se i motivi d'asilo invocati dalla ricorrente siano tali da giustificare un'autorizzazione d'entrata in Svizzera, conviene esaminare se a giusto titolo l'UFM ha considerato come esigibile la permanenza degli stessi in Etiopia, Stato terzo in cui risiedono verosimilmente dal 2011 (cfr. atto B1/10, pag. 4; atto B8/11 pag. 4; atto B9/7, pag.4).

E. 6.2.1

Relativamente all'inesigibilità del proprio soggiorno in Etiopia i ricorrenti invocano difficoltà relative alle loro condizioni di grave precarietà e illegalità in tale paese. In particolare, lamentano problemi legati all'alloggio: sono infatti solo provvisoriamente ospiti di una famiglia di conoscenti somali, all'assenza di sostegno, trovandosi il marito e padre in Svizzera e non avendo parenti o amici in Etiopia, all'assenza di impiego e conseguentemente gravi difficoltà economiche. In riferimento a quanto ritenuto dall'UFM nella decisione querelata sulla possibilità e esigibilità per gli interessati di recarsi in un campo profughi dell'UNHCR e di farsi registrare ottenendo così la protezione offerta, i ricorrenti osservano che i campi profughi dell'UNHCR si trovano al confine con la Somalia in una zona a forte rischio di infiltrazioni da parte degli Al Shabaab e dunque non definibile come sicura. Essi ritengono che alla luce dei fatti di cronaca, segnatamente dell'attentato avvenuto in un centro commerciale di Nairobi (Kenya) i timori di infiltrazioni da parte degli Al Shabaab non possono essere considerati aprioristicamente come infondati. Sollevano infine che le condizioni di vita nei campi profughi paiono decisamente precarie. A sostegno di tali allegazioni producono degli stampati di articoli presi da pagine web che descrivono la situazione nei campi (cfr. allegato 3 al ricorso). A giudizio del Tribunale, sebbene le condizioni di vita in Etiopia non siano facili, in particolare per i profughi nei campi, i ricorrenti in sostanza non hanno dimostrato di essere costretti a vivere in condizioni tali da ritenere un pericolo per la loro stessa vita (cfr. atto B8/11, pag. 4; atto B9/7, pag. 4). Attualmente, i ricorrenti vivono presso dei conoscenti ed in caso di bisogno è lecito attendersi che possono contare sul sostegno finanziario del marito e padre residente in Svizzera. Inoltre gli interessati, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nel querelato provvedimento, non hanno effettuato nessuna prassi per essere registrati quale rifugiati UNHCR ed ottenere così la protezione offerta. Pertanto, a mente di questo Tribunale, è ragionevole esigere che l'interessata ed il figlio intraprendano le pratiche necessarie al fine di farsi riconoscere come rifugiati UNHCR ed essere così assegnati ad un campo profughi oppure essere registrati quali rifugiati urbani autorizzati come tali a vivere in una città e a potere di conseguenza beneficiare degli aiuti previsti, come ad esempio la copertura dei bisogni vitali, un alloggio e una certa sicurezza. A questo proposito, è d'uopo rilevare che in Etiopia è presente una diaspora somala assai numerosa con molti cittadini somali che vivono in Etiopia da molti anni o addirittura da generazioni e che, in aggiunta, l'Etiopia ha

ratificato la Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In definitiva, sulla scorta di quanto precede, i ricorrenti non hanno saputo dimostrare l'inesigibilità della loro permanenza in Etiopia.

E. 6.2.2

Per quanto attiene ai vincoli particolari con la Svizzera essi non rivestono un'intensità sufficiente tale da giustificare un'autorizzazione d'entrata. In primo luogo infatti, sebbene l'UFM, come rettamente osservato dai ricorrenti nel gravame, non abbia mai sollevato dubbi sull'effettività del legame familiare tra i ricorrenti ed il signor C._____, residente in Svizzera, a mente del Tribunale l'esistenza di tale nucleo familiare pare dubbia. Invero, nei verbali delle audizioni di C._____ concernenti la sua domanda d'asilo depositata in Svizzera il 24 giugno 2007, egli ha affermato avere una ex-moglie (F._____) e tre figlie femmine (cfr. atto A1/8, pag.3; atto A14/15, pagg. 1 e 3) e non ha mai indicato di essere sposato con la signora A._____ dal 2006 né di avere avuto da lei un figlio di nome B._____. Oltre a quanto dichiarato dal signor C._____ nella sua domanda d'asilo, altre contraddizioni, come ad esempio le incongruenze in merito alla richiesta di un documento di viaggio per andare in Kenya, oppure le incoerenze riguardanti la data d'espatrio dalla Somalia del signor C._____ - la moglie infatti ha affermato di non avere avuto più notizie dal marito dal 2006 quando lei era incinta del figlio B._____ (cfr. atto B1/10, pag. 3; atto B8/11, pag. 3; atto B9/7, pag. 3; ricorso pagg. 4 e 10), mentre il marito, nelle domande dell'11 agosto 2010 e del 23 novembre 2011 volte al rilascio di un documento di viaggio, avrebbe dichiarato di non avere più visto la moglie dal 2007 - lasciano dubitare del fatto che il signor C._____ sia effettivamente padre rispettivamente marito dei ricorrenti. In secondo luogo, la presenza del signor C._____ in Svizzera al beneficio unicamente di un'ammissione provvisoria, anche ammettendo che sia effettivamente il marito, rispettivamente padre dei ricorrenti, non costituisce un legame d'intensità tale da prescindere dall'applicazione del previgente art. 52 cpv. 2 LAsi. Infatti, nell'ambito di una domanda d'asilo dall'estero, autorizzare l'entrata in Svizzera degli interessati sulla base della sua presenza nel paese, limiterebbe la portata dell'art. 85 cpv. 7 LStr concernente il ricongiungimento familiare e sarebbe certamente contrario alla volontà del legislatore (cfr. sentenze del Tribunale del 15 ottobre 2013, E-3786/2013; del 16 giugno 2011, D-1395/2011 e del 12 maggio 2011, D-3916/2010 consid. 4.5.1).

E. 6.3

Alla luce di tutto quanto sopra, a giusto titolo l'UFM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera ai ricorrenti ed ha respinto la loro domanda d'asilo dall'estero in applicazione dei previgenti art. 20 cpv. 2 e 52 cpv. 2 LAsi.

E. 7.1

In virtù delle considerazioni esposte, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento del provvedimento impugnato vanno respinte. Ne consegue che il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 7.2

Il ricorso, avveratosi manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata dal giudice unico (art. 111a cpv. 2 LAsi), con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).

E. 8.1

Avendo statuito il Tribunale nel merito, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto (art. 63 cpv. 4 PA).

E. 8.2

Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, tenuto conto della particolarità della causa, esse vengono condonate (art. 6 lett. b TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.